



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 30/12/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1627

@TC1 = Nardò (LE) - Ampliamento cava. Rilascio autorizzazione paesaggistica di cui all. 3 punto 3.01 e art. 5.01 delle NTA del PUTT/P. Ditta: M.C.M. s.r.l. dei F.lli Marra.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Il P.U.T.T./Paesaggio, approvato con delibera di Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000, all'allegato 3 punto 3.01, prevede che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01 delle N.T.A., relativa alle attività di coltivazione di cave nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al P.U.T.T. medesimo, sia rilasciato da parte della Giunta Regionale.

In relazione a quanto sopra il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda, trasmessa direttamente dal richiedente, qui di seguito esplicitata:

Oggetto: Comune di NARDO' (LE)

Ampliamento della coltivazione mineraria di una cava di pietra calcarea

Ditta: M.C.M. srl dei F.lli Marra

Località: "Ande"

La ditta M.C.M. srl dei F.lli Marra richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'ampliamento alla coltivazione di una cava esistente di pietra calcarea ubicata in loc. "Ande" del Comune di Nardò su di un'area, individuata in catasto al F.gl. 72 p.lle 38,39,40,45,46,47, 48,49, 50,53,147,170.

L'ampliamento viene richiesto al fine di soddisfare le esigenze aziendali della ditta richiedente operante da molti anni nel settore dell'attività estrattiva.

Il progetto di coltivazione prevede che lo sfruttamento minerario della cava avvenga, secondo la classica tipologia "a fossa" tipica delle aree subpianeggianti e sia suddiviso in tre successive fasi di coltivazione.

L'intervento di ricomposizione ambientale presentato, anch'esso articolato in tre successive fasi d'intervento, prevede la sistemazione ed il recupero sia dei gradoni sia del fondo cava attraverso un limitato riempimento del fondo con inerti non inquinanti, con successiva deposizione di terreno vegetale ed, infine, mediante la messa a dimora di essenze vegetali locali (lecci, pini, vallonee, prato rustico alborato, etc.)

L'area oggetto d'intervento, così come si evince dalla relazione tecnica allegata, non rientra in un Bacino di estrazione previsti dal PRAE adottato dalla Regione Puglia ed in via di approvazione definitiva (BURP n°50 del 29/3/2001).

La ditta richiedente non risulta attualmente in possesso di autorizzazione per la coltivazione di cava, ma, come risulta da attestazione dell'Ufficio Minerario Regionale, ha chiesto l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di coltivazione ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85 su terreni in catasto identificati al fg.72 p.lle 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 147 e 170.

L'area interessata dall'intervento non rientra nelle aree inserite nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE - "HABITAT" - RETE NATURA 2000.

La ditta di cui all'oggetto in considerazione della tipologia delle opere ha richiesto all'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia le determinazioni di competenza in merito alla verifica di compatibilità ambientale (art.16 L.R.12/4/2001 n°11)

Con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n°167 del 4.10.2002 per l'intervento di che trattasi è stato espresso, con prescrizioni, parere positivo circa la valutazione di impatto ambientale.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica le aree interessate dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "C" individua, secondo il P.U.T.T./P., un "valore distinguibile, laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;"

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso per la pratica di che trattasi con la richiesta di autorizzazione paesaggistica inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. dei P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono quanto disposto dall'art.202 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Per quanto,attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati si applicano le disposizioni di cui ai punti 2.3 - 3.3 - 4.2 dell'art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Il P.U.T.T./P., all'allegato 3 punto 3.01 delle NTA, prevede che l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 5.01 delle N.T.A., relativamente alle attività di coltivazione di cave (nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al predetto PUTT/P,) sia rilasciata dalla Giunta Regionale nei soli casi di cui ai punti 3.02 e 3.03 del predetto allegato 3 delle NTA del PUTT/P.

Il punto 3.02 dell'allegato 3 prevede che ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P. (o non vi sia uno strumento di secondo livello) e l'area interessata dall'intervento ricada (anche parzialmente) in un A.T.E. di tipo "A" "B" "C", il proponente può acquisire dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica " per la sola parte esterna" ai suddetti A.T.E.

Il punto 3.05 dell'allegato 3 prevede, invece, che nel caso di ampliamento di una attività esistente, ove la

stessa ricada in un A.T.E. di tipo "B" e "C", ferme restando le prescrizioni di base per " l'area di pertinenza", nella sola " area annessa" possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta: nel caso in cui il PRG non risulti adeguato, tale autorizzazione viene demandata alla Giunta Regionale; nel caso in cui il PRG risulti adeguato o vi sia uno strumento di secondo livello, il Sindaco provvede alla autorizzazione paesaggistica della proposta;

Ciò stante, trattandosi di ampliamento di un'attività estrattiva già esistente ricadente in zona classificata A.T.E. di tipo "C" non si rileva, per il caso in specie, alcun contrasto normativo con le disposizioni di cui al punto 3.06 dell'allegato 3 delle N.T.A. del PUTT/P ovvero non ricorre alcuna causa ostativa in merito alla possibilità di procedere all'eventuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla ditta in oggetto.

Alla luce di quanto in precedenza riportato, si entra adesso nel merito della localizzazione delle opere di cui che trattasi al fine di verificare l'idoneità dell'intervento dal punto di vista paesaggistico - ambientale con riferimento specifico alle N.T.A. del PUTT/paesaggio, che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali ovvero degli elementi strutturanti l'attuale contesto paesaggistico di riferimento.

Dalla documentazione scritta - grafica trasmessa si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere direttamente interessate da specifiche peculiarità paesaggistiche né le aree oggetto dell'intervento risultano posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesistiche degne di specifica tutela.

In particolare, per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento.

L'area di cava non è interessata infatti, dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo - morfologico ed idrogeologico;

- Sistema copertura botanico - vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica: L'area non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie di interesse biologico - vegetazionale

L'area d'intervento è infatti attualmente utilizzata prevalentemente per seminativo, nonché per 1° esercizio di impianti connessi all'attività estrattiva e per il deposito di inerti; solo in parte si evidenzia prevalentemente sulla p.lla 45 la presenza di alberi di ulivo (vedasi documentazione fotografica agli atti).

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area d'intervento non risulta interessata da beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico, né l'intervento interferisce dal punto di vista visivo, con "beni" posizionati all'esterno dell'area stessa.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici vigenti prima dell'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L.1497/39, decreti Galasso, vincoli e segnalazioni architettoniche - archeologiche). Si specifica comunque che l'area d'intervento stante alla cartografia tematica del PUTT/P presentata, risulta interessata dalla presenza di una zona a gestione sociale non soggetta a tutela ex

art.3.13 delle N.T.A. del PUTT/P.

Entrando adesso nel merito della valutazione dell'intervento dal punto di vista prettamente paesaggistico si evidenzia quanto segue.

L'ambito territoriale esteso oggetto d'intervento non possiede un elevato grado di naturalità pur presentando al suo interno alcune peculiarità paesaggistiche soggette a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P;

Con riferimento alla specifica area oggetto d'intervento questa risulta essere stata ampiamente modificata rispetto all'originaria caratteristica agricola dei paesaggi, non solo dalla precedente attività di coltivazione di cava, ma anche dalla presenza di impianti connessi od al servizio dell'attività di cava (impianti di frantumazione e di betonaggio) nonché da un limitrofo impianto per la produzione di blocchi di c.c.. Il tutto è evidenziato dalla documentazione fotografica agli atti.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico - vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché, rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce in maniera significativa con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato anche in considerazione delle opere di recupero della cava previste in progetto.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di che trattasi, in linea di massima, idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e che consente, negli ambiti classificati A.T.E. di tipo "C", l'ampliamento delle attività estrattive esistenti purchè detto ampliamento non interessi direttamente alcun A.T.D..

Resta evidente che, pur trattandosi di una "cava a fossa" ovvero di cava tipologicamente poco impattante dal punto di vista visivo, anche in fase di esercizio dell'attività estrattiva, l'impatto paesaggistico dell'intervento risulterà comunque alquanto accentuato in considerazione soprattutto dei cumuli di inerti e/o di materiale di risulta, cumuli che produrranno anche un impatto visivo.

Tale impatto, di segno negativo, è da reputarsi comunque di tipo reversibile in quanto cesserà a coltivazione ultimata ovvero quando sarà attuato il previsto piano di recupero dell'area.

Premesso quanto innanzi, ed in relazione all'allegato 3, punto 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., sulla scorta delle motivazioni sopra riportate nonché anche dei contenuti della determinazione n° 167 del 4.10.2002 del Dirigente del Settore Ecologia, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai fini della richiesta di ampliamento della cava esistente di che trattasi, anche in considerazione degli effettuati lavori di cava.

Al fine comunque di mitigare, soprattutto in fase di esercizio dell'attività di cava, l'impatto delle opere in

progetto si reputa necessario prescrivere l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- L'altezza dei cumuli di materiali, derivanti dal processo di lavorazione, dovrà essere contenuta al minimo indispensabile al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme. Detti cumuli dovranno interessare esclusivamente l'area oggetto d'intervento e non già aree attigue a quella oggetto di coltivazione al fine di limitare l'entità della superficie interessata dalla trasformazione paesaggistica. Al fine di contenere l'altezza dei predetti cumuli nonché anche al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, dell'intervento, si prescrive, compatibilmente con le esigenze tecniche del processo di coltivazione, che i lavori di recupero vengano attuati per fasi in tempi non superiori a quelli previsti dal piano di recupero;

- Gli alberi di ulivi presenti sulle zone non interessate dalla coltivazione non dovranno essere rimossi; gli alberi di ulivo che, invece, dovranno essere rimossi per esigenze di coltivazione mineraria dovranno essere reimpiantati in aree non interessate dai lavori di coltivazione;

- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messe a dimora, perimetralmente all'area d'intervento, essenze arboree a rapida crescita della flora locale al fine di mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione delle polveri e del rumore ed, anche, al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico vegetazionale autoctono e di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai punti panoramici ovvero dai siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del contesto paesistico di riferimento.

- Dovranno essere adottate nel corso dei lavori adeguate misure per la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava, non arrecare, nel contempo, danno alla consistenza del suolo ed impedire corrivazioni verso l'esterno dell'area di cava.

- Le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine della fase di coltivazione. Quanto sopra al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei luoghi.

- Ad attività estrattiva ultimata il piano di recupero previsto, che dovrà interessare anche l'area di cava attualmente esistente ed i relativi cumuli, dovrà tendere ad omogeneizzare, dal punto di vista strutturale e cromatico, la nuova morfologia artificiale (riveniente dalle operazioni di scavo), alla struttura paesistica circostante. Pertanto dal punto di vista strutturale si dovrà ridurre al massimo possibile la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo utilizzando per il riempimento della predetta depressione sia i materiali inerti di risulta che il terreno vegetale derivanti dai lavori di coltivazione. Analogamente dovrà essere curato il recupero dei gradoni i quali dovranno avere una altezza media non superiore a mt. 6 come indicato nel piano di recupero; in particolare, al fine di consentire una omogeneizzazione cromatica della morfologia artificiale sui gradoni dovranno essere impiantati soggetti arborei e/o arbustivi tipici della flora locale.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.01 allegato 3.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P. Vengono fatti salvi dalla presente autorizzazione paesaggistica l'acquisizione di tutte le ulteriori

autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria, di igiene e sicurezza del lavoro, di polizia mineraria, ai sensi dell' art. 8 della L.R. 47/85 e di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 lett. d), della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta M.C.M. srl dei F.lli Marra, L'autorizzazione paesaggistica, con prescrizioni, di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P, allegato 3 punto 3.01 per le motivazioni riportate in narrativa; tale autorizzazione sarà valida per un periodo di anni cinque, trascorsi i quali i lavori progettati non ancora completati nella parti esterne devono essere oggetto di nuova autorizzazione per la parte non eseguita.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
